



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva che precede;

visto il ricorso depositato in data 14/7/2022 per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento volto a ottenere la omologazione del piano del consumatore *ex art. 7, comma 1-bis L. 3/2012* presentato da TERZETTO Concetta, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

esaminata la documentazione prodotta, nonché la relazione particolareggiata del Professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, dott.ssa Nadia Vizzini;

viste le integrazioni depositate dalla ricorrente e dall'OCC, rispettivamente in data 13/9/2022 e 29/9/2022;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 della L. 3/2012, nonché la relazione redatta dall'OCC contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 9, comma 3-bis, L. cit., la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta, nei documenti allegati e l'attestazione positiva sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori, il decreto di fissazione dell'udienza *ex art. 12 bis* emesso in data 6/10/2022;

constatata la ritualità delle comunicazioni ai creditori effettuate dal professionista a norma dell'art. 12-bis, comma 1, L. cit.;

rilevato che l'odierna ricorrente vanta una esposizione debitoria verso Banche, Finanziarie e Agenzia delle Entrate pari a euro 66.139,35, importo che risulta dalla relazione particolareggiata redatta dall'OCC in base alla documentazione fornita dalla debitrice e presente agli atti;

considerato che, dalla suddetta documentazione, emerge che la debitrice, impiegata come infermiera [REDACTED]

[REDACTED], percepisce uno stipendio mensile lordo di circa euro 1.300,00 di cui € 875,83 per spese necessarie al proprio sostentamento (tra cui euro 400 di canone di locazione) e che gli importi delle rate delle esposizioni debitorie risultano quantificati dall'OCC in euro 1.199,87 (cfr. p. 11 Relazione OCC);

considerato che, lo stato di indebitamento, è palesato dalla documentata sproporzione tra le risorse economiche delle quali la ricorrente dispone per i propri bisogni primari, da un lato, e le rate delle obbligazioni finanziarie contratte, dall'altro e che, pertanto la ricorrente risulta allo stato un consumatore in stato di sovraindebitamento;

rilevato che, dalla ricostruzione effettuata dall'OCC, i finanziamenti sono stati contratti dalla ricorrente in tempi diversi e in particolare tra il 2014 e il 2020;

considerato che, il costante ricorso al credito, nel tempo, ha determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento che trae origine da molteplici cause, prevedibili e imprevedibili, riscontrabili dalla documentazione in atti: *i*) la separazione consensuale dal marito [REDACTED], nullatenente e disoccupato con problemi di alcolismo, omologata nel 2004 (cfr. all. 5), *ii*) la individuazione, di fatto, della sig.ra Terzetto quale unico genitore percettore di reddito designato al mantenimento dei due figli minorenni, stante l'assenza della previsione dell'assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge; *iii*) le spese essenziali per il proprio mantenimento e per quello dei figli anche oltre il raggiungimento della maggiore età; *iv*) i problemi di salute, sopravvenuti nel 2019, che hanno impedito alla sig.ra Terzetto di accettare le turnazioni notturne che le consentivano di godere di un supplemento di stipendio straordinario; tale circostanza ha provocato la conseguente contrazione delle entrate, da un lato, e, dall'altro, una maggiore difficoltà ad adempiere le obbligazioni finanziarie;

rilevato che la proposta di piano per il ripianamento della propria situazione di sovraindebitamento è così distinta:

- i crediti prededucibili, pari ad euro 11.026,00, sono soddisfatti in misura integrale e con preferenza rispetto ai creditori concorsuali, il pagamento è previsto in 24 mesi dall'omologa con una provvista di € 459,42 al mese;
- i crediti privilegiati sono soddisfatti in misura integrale nei successivi 72 mesi con una provvista di € 467,99;
- i crediti chirografari sono soddisfatti nella misura falcidiata del 55% nei successivi 72 mesi con una provvista di € 467,99;

Considerato che la previsione del piano in favore dei creditori è quindi di complessivi € 33.695,28, oltre alle spese della presente procedura, da soddisfare in prededuzione, che ammontano a euro 11.026, 28 di cui euro 4.440,80 in favore della CTP, [REDACTED], euro 4.682,28 per l'OCC ed euro 1.903,20 in favore [REDACTED], difensore della ricorrente;

considerato che in ordine alle condizioni di ammissibilità deve osservarsi quanto segue;

considerato che, ai sensi del novellato art. 7, comma 2, lett. d *ter*), L. cit., la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode";

considerato, sul punto, che l'accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (e in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano *ex art. 12 bis* comma 4 L. n. 3/2012), ad un severo sindacato in ordine al comportamento tenuto dal debitore;

rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento - eventualmente, dietro sollecitazione di un soggetto interessato, quale è ogni creditore - deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte, potendo accordare l'accesso alla misura soltanto per il soggetto che, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, secondo un criterio di ragionevolezza ed al momento in cui ha assunto le singole obbligazioni, di poterle adempiere alle rispettive scadenze, e non abbia fatto colposamente ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;

considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non addebitabile con colpa grave al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) *ex ante*, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, con l'uso della media diligenza, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;

considerato che, nel caso di specie, lo stato di sovraindebitamento è insorto (e si è poi sviluppato), progressivamente, in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2020, in ragione della necessità di far fronte alle esigenze del nucleo familiare;

considerato che il profilo della valutazione delle cause dell'indebitamento deve essere dunque vagliato positivamente giacché non emergono dalla condotta della ricorrente profili di *colpa grave, malafede o frode*, ostativi alla concessione dello strumento di composizione della crisi come previsto dalle modifiche apportate alla legge n. 3/2012 dal d.l. 137/2020;

considerato che a fronte delle vicende personali e del descritto quadro familiare che ha visto la sig.ra Terzetto unico soggetto percettore di reddito della famiglia - progressivamente ridottosi negli anni per effetto del venire meno del supporto economico dato dalle retribuzioni di lavoro straordinario - deve affermarsi l'assenza di una negligenza connotata da gravità, e quindi qualificabile come colpa grave, nell'aver assunto le obbligazioni con gli istituti finanziari, sebbene non possa essere esclusa una condotta comunque connotata da colpa lieve, tuttavia, a seguito delle modifiche legislative sopra richiamate, non più ostativa all'omologazione del piano;

rilevato che, sotto tale profilo deve infatti osservarsi come alcune delle descritte cause dei finanziamenti contratti a decorrere dal 2016, sebbene astrattamente rientranti nelle ragioni di supporto alla famiglia, certamente non possono ascrivarsi a ragioni di sostentamento *stricto sensu*;

rilevato infatti che i finanziamenti con MB Solution, Unicredit s.p.a. e Deutsche Bank, sono stati contratti, per espressa ammissione della ricorrente, per fornire un sostegno economico al figlio maggiorenne [REDACTED] per l'arredo della propria casa in vista del suo progetto di convivenza, nonché per fornire sostegno economico per il matrimonio dell'altro figlio [REDACTED]

rilevato che, certamente, il dovere genitoriale di mantenere i propri figli "*non può limitarsi ai bisogni essenziali di cui ciascun figlio necessita ma deve considerarsi esteso all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione*" (Cass. n. 6197/2005) e che, pertanto, non può essere sindacata né circoscritta la cura di un genitore nei confronti dei propri figli entro limiti temporali prestabiliti quale, ad esempio, la maggiore età, così come non può essere sottoposta a determinate condizioni come l'allontanamento dalla casa genitoriale o il raggiungimento dell'indipendenza economica;

rilevato, tuttavia, che sebbene i predetti finanziamenti siano stati contratti per ragioni che non attengono al mantenimento in senso stretto, tuttavia, deve osservarsi che, al contempo,

non emerge che siano state sostenute spese superflue e velleitarie, diverse dal soddisfacimento dei bisogni della vita familiare, sebbene in senso ampio;

rilevato pertanto che se pure un profilo di colpa è ravvisabile in capo alla debitrice per aver fatto ricorso al credito al fine di soddisfare, anche in parte, esigenze (supporto economico per la convivenza del figlio ██████ maggiorenne e del matrimonio del figlio ██████) che, in una condizione di consolidata precarietà economica, avrebbero dovuto essere considerate recessive rispetto ad una gestione tesa al soddisfacimento dei debiti già maturati, deve configurarsi comunque quale colpa lieve, avendo la sig.ra Terzetto rappresentato negli anni l'unico soggetto, di fatto, responsabile del mantenimento e del supporto economico dei propri figli ancorché maggiorenni;

rilevato che quanto alla durata complessiva del piano, prevista in otto anni, appare ragionevole in coerenza con la L. n. 3 del 2012 che non individua un limite legale alla durata del piano e con la pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo la quale "*non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore*" (Cass. civ., ord. n. 27544/2019);

osservato, dunque, che le percentuali di soddisfacimento dei crediti costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi della ricorrente e quelli dei creditori, specie laddove si consideri che dalla relazione dell'OCC emerge come la debitrice non possieda beni altrimenti aggredibili dai creditori (ad esclusione dell'autovettura e di un motociclo, necessari per recarsi al lavoro), né attraverso una diversa procedura da sovraindebitamento, né attraverso una procedura esecutiva individuale, potendo mettere ella a disposizione unicamente il proprio stipendio;

rilevato pertanto che anche in ragione di tale circostanza la presente procedura appare una soluzione idonea a risolvere lo stato di sovraindebitamento;

rilevato che dalla relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3 bis L. cit. redatta dall'OCC è emersa la fattibilità e sostenibilità del piano formulato dall'odierna ricorrente;

rilevato che le rate mensile previste dal piano risultano compatibile con la capacità reddituale del debitore;

rilevato che non è stata mossa alcuna contestazione da parte dei creditori alla proposta formulata dalla debitrice ammontare dei crediti, nonostante la costituzione della Findomestic;

ritenuto, pertanto, che sussiste una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso e una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, la cui soddisfazione non muterebbe, in concreto, per effetto di una procedura liquidatoria in mancanza di beni immobili aggredibili e/o di beni mobili di significativo valore economico, giacché, come sopra esposto, la ricorrente è unicamente titolare di una autovettura e un motociclo;

ritenuto, che sotto tale profilo vanno condivise le argomentazioni dell'OCC laddove evidenzia che il piano si mostra conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria (cfr. Relazione OCC pp. 20-21);

ritenuto, in conclusione, che la proposta di piano come indicata in seno alla relazione dell'OCC può essere omologata e vanno demandate al professionista nominato, avv. Nadia Vizzini, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis L. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da TERZETTO Concetta, (C.F.: TRZCCT59E52G273Q), nata il 12/5/1959, a Palermo [REDACTED] rappresentata e difesa dall' [REDACTED]

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Nadia VIZZINI, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

DISPONE

che il professionista:

- a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) comunichi la completa esecuzione del piano al giudice delegato;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

INIBISCE

a TERZETTO Concetta la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Nadia Vizzini, nonché alla parte costituita.

Palermo, 21/12/2022

IL GIUDICE DELEGATO

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.